

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il cliente riferisce di essere stato titolare di due conti radicati presso la medesima filiale, aventi le stesse condizioni contrattuali, rispettivamente il n. *538 cointestato con sua moglie, e il n. *470 cointestato con suo figlio; che, a seguito del decesso della moglie, il conto n. *538 è stato sostituito dal nuovo conto n. *907; le condizioni sul conto estinto, n. *538, comprendevano un “*tasso di riferimento principale BCE attualmente 4,50% meno 0,50%*”; sul conto n.*907 non vengono corrisposti interessi in quanto non sono state riportate correttamente le condizioni concordate (le medesime dell’originario conto cointestato con la moglie) che dovrebbero essere le stesse del conto n. *470; che il ragioniere S* è il gestore che ha seguito bene ogni cosa insieme alla filiale.

Chiede l’accredito degli interessi dovuti per il periodo 2020-2023 e l’applicazione delle condizioni contrattuali pattuite.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario afferma che, avviata la procedura per la successione e la chiusura del citato conto cointestato, ha avvisato il cliente circa la necessità di sottoscrivere di un nuovo

contratto mono-intestato, specificando che le condizioni del nuovo rapporto non avrebbero potuto replicare quelle in precedenza accordate; il 25/3/2020 veniva aperto il conto n. *902 - a condizioni standard, intestato unicamente al cliente; il 6/4/2020 tale conto veniva sostituito, come avvalorato dallo stesso cliente, dal conto ordinario n. *907. Il conto è stato poi rinumerato in *535 ed è tuttora in essere. Tale cambiamento è stato necessario perché il primo conto, di tipo modulare, non poteva essere abbinato alla convenzione specifica riservata ai “clienti *private banking*”. Il contratto riportava in modo esplicito e chiaro le condizioni economiche applicate. In punto di diritto, ritiene la domanda inammissibile in quanto ha carattere costitutivo, avendo ad oggetto la modifica del tasso creditore applicato al rapporto, e generico; inoltre, il cliente non documenta la sua pretesa restitutoria. Chiede sia dichiarata la inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.

Il cliente replica che la filiale ha aperto il nuovo conto n. *902 in data 25/3/2020, non il n. *907 (che reca la data del 6/4/2020), per potergli dare le condizioni concordate del vecchio conto estinto, come risulta dalla copia dei contratti che non voleva sottoscrivere; l'ha fatto “*in fiducia*”; il suo referente (ragionier S*) ha dovuto aprire altri due conti per poter operare in titoli (*private banking*) e ha predisposto una nota per la sede dell'intermediario, a sostegno del tasso creditore, che però non si trova più; il ragionier S* può confermare i fatti; non chiede la condanna dell'intermediario a compiere un'azione, bensì a rimborsare un danno; è al corrente che l'intermediario convenuto non paga interessi ai clienti sulle somme depositate, ma la sua richiesta non concerne un nuovo servizio, bensì la conferma del vecchio servizio alle medesime condizioni. Auspica che la vicenda possa chiudersi con una “proposta in bonis della Banca, con manleva, per una soluzione”.

DIRITTO

Con riferimento a un contratto di conto corrente radicato presso l'intermediario convenuto, il cliente lamenta l'applicazione di condizioni deteriori rispetto a quelle promesse. In particolare, si duole della circostanza che, a seguito del decesso della moglie cointestataria del conto n. *538, l'intermediario ha provveduto a chiudere il conto cointestato e aprirne uno nuovo, intestato al solo ricorrente (n. *907, poi rinumerato in n. *5535); nonostante gli fosse stato rappresentato che il nuovo conto avrebbe replicato le condizioni del vecchio, il contratto poi concluso non prevedeva la corresponsione di alcun interesse attivo. Chiede pertanto gli vengano riconosciuti gli interessi non percepiti e che siano applicate le condizioni promesse.

Il Collegio, reinterpretata la seconda domanda come volta all'accertamento del diritto all'applicazione delle originarie condizioni contrattuali e disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario in

ordine alla genericità del ricorso, essendo sufficientemente circoscritti sia il petitum sia la causa petendi, reputa il ricorso non meritevole di accoglimento.

Il cliente, infatti, non fornisce nessun documento utile a supporto delle proprie censure né altri elementi che lascino anche solo presumere una condotta scorretta dell'intermediario.

Sono versati in atti esclusivamente l'intestazione e la pagina recante le sottoscrizioni di un contratto n. *902 (che dovrebbe essere composto di n. 62 pagine) di cui non è dato conoscere le condizioni economiche; il contratto attualmente in corso, n. *907 (che da quanto si comprende dovrebbe indicare le condizioni attualmente in essere). Il cliente fa generico riferimento a documentazione in possesso dell'intermediario ma non avanza alcuna richiesta documentale; lamenta nel corpo del ricorso la violazione del requisito di forma scritta ad substantiam e obbligo di consegna ex art. 117 tub ma non formula alcuna domanda al riguardo.

Con riferimento, poi, al ruolo del "ragionier S*" (verosimilmente il gestore incaricato dell'intermediario), il quale, secondo la prospettazione del cliente, sarebbe in grado di "confermare i fatti", è solo il caso di ricordare che il procedimento dinanzi all'Arbitro non prevede l'assunzione di prove testimoniali.

Il Collegio, pertanto, richiamate le regole derivanti dal principio dispositivo (artt. 99 e 115 c.p.c) e dal principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), rigetta il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE